

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul caso n. 00001/FISI/2019 - Deferimento dell'atleta **De Aliprandini Luca**, nato a Cles (TN) il 1/9/1990, per la violazione dell'art. 6.1 commi a) e g) del Regolamento Squadre Nazionali e dell'art. 6 dello Statuto Federale, per essere entrato in possesso il 13/10/2018, in occasione della consegna del materiale tecnico personale, di una giacca a vento destinata ad altro atleta appartenente alla squadra di Snowboard, per non avere restituito il capo di abbigliamento alla Federazione e per avere comunicato tale circostanza tramite Instagram, così ledendo il decoro e l'immagine della Federazione.

Svolgimento del procedimento

Con atto del 22/3/2019 il Procuratore Federale deferiva davanti al Tribunale Luca De Aliprandini, in relazione al comportamento sopradescritto, tenuto quale atleta della squadra nazionale di sci alpino, per la violazione dell'art. 6.1 commi a) e g) del Regolamento Squadre Nazionali e dell'art. 6 dello Statuto Federale.

Il Presidente del Tribunale ricevuto l'atto di deferimento, nei termini regolamentari, fissava per il giorno 18/4/2019 l'udienza di discussione.

In data 28/3/2019 l'incolpato, difeso dall'Avv. Federico Biemmi, presentava al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 31 del R.G.S.- F.I.S.I. indicandola in quella dell'ammonizione semplice.

Il Procuratore Federale con atto in data 1/4/2019 prestava parere favorevole all'accordo.

Motivi

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata da Luca De Aliprandini;
- visto il parere favorevole del Procuratore Federale;
- accertato che non ricorrono le condizioni di cui al comma 2° dell'art. 31 R.G.S. - FIS;
- accertato che la proposta di applicazione della sanzione è stata formulata nei termini;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata;
- considerato che il Tribunale, ai sensi dell'art. 31 comma 2° R.G.S. - F.I.S.I., può dichiarare, con provvedimento assunto fuori udienza, l'efficacia dell'accordo intervenuto tra il Procuratore Federale e l'incolpato;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definendo a ogni effetto il procedimento, dichiara l'efficacia dell'accordo intervenuto tra Procuratore Federale ed incolpato e conseguentemente applica all'atleta De Aliprandini Luca la sanzione dell'ammonizione semplice.

Si comunichi la presente decisione all'incolpato, al Procuratore Federale e agli Organi Federali di competenza.

Milano, lì 2 aprile 2019

Il Presidente (estensore)
Avv. Rodolfo SENES



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni